

ALLEGATO A alla deliberazione N 347 del 24 APRILE 2019

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. E L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE TO4 PER CONSULENZE OSTETRICO GINECOLOGICHE A
FAVORE DELL'ASL V.C.O. – ANNO 2019**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 (di seguito denominata ASL TO4), P.I./C.F. 09736160012, nella persona del Responsabile della Direzione Medica ospedaliera Presidi Ciriè-Lanzo Dr. Angelo SCARCELLO in riferimento alla delega di cui alla deliberazione n. 838 del 8/08/2017 domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'A.S.L. TO4 – Chivasso Via Po 11

E

L'Azienda Regionale ASL VCO di Omegna, (di seguito denominata ASL VCO) – C.F./P.I.00634880033 – C.so Mazzini, 117 - rappresentata dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ASL TO4 nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione interaziendale, si impegna a mettere a disposizione dell'ASL V.C.O. i Dirigenti Medici Dipendenti, con rapporto esclusivo con il SSN, delle Strutture Complesse di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ciriè-Lanzo e Presidio Ivrea-Cuorgnè per l'espletamento di:

- consulenze ostetrico ginecologiche fino ad un massimo di 2 turni settimanali per un numero complessivo massimo di 8 turni mensili di 12 ore ciascuno;
- turni di pronta disponibilità ostetrico ginecologica notturna e festiva per un massimo di 4 turni mensili.

L'attività sopra indicata verrà erogata in modo flessibile in relazione alla disponibilità di risorse umane, ferma restando la primaria necessità di garantire la copertura dei servizi interni all'ASL TO4.

ART. 2

Le prestazioni verranno effettuate dal personale medico al di fuori dell'orario di servizio presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, senza pregiudicare la funzionalità della Struttura di appartenenza.

ART. 3

L'ASL V.C.O. si impegna a corrispondere all'ASL TO4 le seguenti tariffe:

- per consulenze ostetrico ginecologiche:
 - Euro 60,00 orarie per ciascun Dirigente Medico

- Euro 30,00 orarie , quale rimborso forfettario del tempo di percorrenza quantificato in 3 ore per ogni accesso come indicato con nota Assessorato Tutela della Salute e Sanità del 14.08.06;

Verranno corrisposte altresì le spese di viaggio, debitamente documentate e il rimborso pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per la percorrenza chilometrica, tenuto conto dei limiti imposti dalla Regione Piemonte con circolari prot. n. 2477/U.C./SAN, del 14 agosto 2006 e prot. n. 2861/U.C./SAN, del 2 ottobre 2006.

- per turni di pronta disponibilità:
Euro € 200,00 omnicomprendenti per turno di 12 ore; qualora i turni assegnati fossero inferiori/superiori alle 12 ore previste il compenso sarà erogato proporzionalmente alle ore di turno assegnate

L'articolazione degli accessi verrà stabilita in accordo con la Direzione Sanitaria o con il Capo Dipartimento interessati.

ART. 4

Per le prestazioni effettuate, l'ASL VCO verserà mensilmente, entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, all'Azienda Sanitaria Locale TO4 l'intero importo corrispondente. L'ASL VCO si impegna altresì a corrispondere all'ASL TO4 la quota spettante relativa all'IRAP.

ART. 5

L'ASL TO4 verserà ai medici che espletano le consulenze (di cui dovrà essere specificato dall'ASL V.C.O. il giorno e l'ora di effettuazione), le quote di loro spettanza, dopo aver operato le ritenute previste dalla vigente normativa.

ART. 6

A fronte della presente convenzione l'ASL TO4 garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione RCT, fatta salva la responsabilità per colpa grave.

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni compreso quello in "itinerare", a cui dovrà, eventualmente, provvedere in proprio il dipendente.

Si richiamano le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 7

Il presente accordo ha durata ed efficacia per il periodo dal 01.01.2019 – 31.12.2019, fatta salva la possibilità facoltà di recesso da ambo le parti, da notificarsi mediante lettera raccomandata ovvero PEC (direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it) per l'ASL TO4 e protocollo@pec.aslvco.it per l'ASL VCO con preavviso di 30 giorni. Non è previsto il rinnovo tacito.

E' fatta salva la possibilità di revisione del contenuto del presente accordo, anche parzialmente, in relazione ad eventuali modifiche regolamentari che intervengono durante il periodo di validità dello stesso.

E' fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata ove intervenissero direttive nazionali o regionali sulla libera professione intramoenia che ne impediscano il proseguimento.

ART. 8

I Dirigenti Medici coinvolti nelle prestazioni della presente convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03.

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione.

L'ASL TO4 si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 9

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 l'ASL VCO si impegna a fornire, al personale coinvolto nell'attività di cui alla presente convenzione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

ART. 10

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Ivrea.

ART. 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con onere a carico della parte richiedente.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 13

Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, L. 07/08/1990 n. 241

Letto, confermato, sottoscritto

Omegna, Chivasso lì

Azienda Sanitaria Locale TO4
IL RESPONSABILE DIREZIONE
MEDICA OSPEDALIERA
PRESIDI CIRIE' - LANZO
Dott. Angelo SCARCELLO

Azienda Sanitaria Locale VCO
IL RESPONSABILE SOS LIB. PROFESSIONE
UFFICIO CONVENZIONI
Dr.ssa Anna Rosa BELLOTTI